

**DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266**

**Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.  
(17G00029)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del

26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in

particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di

obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti

biodegradabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in

particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che fissa uno

specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e

riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e

possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020, e

l'articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di

priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione

e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i principi di

autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice

dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta,

recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei

siti inquinati e, in particolare, l'articolo 180, comma 1-octies,

secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure

autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di

rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla

data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,

risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del

presente decreto, possono continuare ad operare sulla base

dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante

«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a

norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Considerato che ai sensi della decisione della Commissione europea

2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti e'

conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio

del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

lettera a), della direttiva 2008/98/CE;

Considerato che il compostaggio di comunita' e' anch'esso

conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei

rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della

direttiva 2008/98/CE;

Considerato che il compostaggio di comunita' riduce il conferimento

in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili  
contribuendo al

raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5,  
paragrafo 2,

della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della salute  
reso

con nota del 3 ottobre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  
Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre  
2016;

Acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica  
con

nota del 22 dicembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  
ministri, ai

sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18  
novembre

2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita', ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le

procedure autorizzative semplificate per l'attivita' di compostaggio

di comunita' di quantita' non superiori a 130 tonnellate annue, di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela

dell'ambiente e della salute umana.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente decreto si

applica alle attivita' di compostaggio di comunita' intraprese da un

organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da

parte delle utenze conferenti.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle

attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento

complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli

impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui

all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui

alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

nonche' le seguenti:

a) apparecchiatura: struttura idonea all'attivita' di

compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera

qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata

alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui

l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto

(compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata in

funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media

(T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;

b) compostaggio: processo aerobico di degradazione,

stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la

produzione di compost;

c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla

degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata

alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui  
all'articolo 6;

d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di  
cui

all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) organismo collettivo: due o piu' utenze domestiche o  
non

domestiche costituite in condominio, associazione,  
consorzio o

societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato  
che

intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio;

f) utenze conferenti: utenze domestiche e non  
domestiche,

associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al  
conferimento

dei propri rifiuti organici prodotti  
nell'apparecchiatura e

all'utilizzo del compost prodotto;

g) conduttore: soggetto incaricato della  
conduzione

dell'apparecchiatura;

h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo  
collettivo;

i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di  
granulometria

adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato  
con la

funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

l) piano di utilizzo: documento, approvato  
dall'organismo

collettivo, recante le modalita' di utilizzo del compost  
ottenuto

dall'attivita' di compostaggio di comunita'.

## Procedura semplificata

1. L'attivita' di compostaggio di comunita' e' intrapresa

dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione

certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge

7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne

da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione

dei rifiuti urbani.

2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, e'

inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con

una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e' redatta nel formato di cui

all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione

ivi elencata.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento

sull'organizzazione dell'attivita' di compostaggio, adottato

dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I

contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato

2.

4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attivita' di

compostaggio di comunita' sono trasmesse al soggetto di cui al comma

1 con le modalita' di cui al comma 2.

#### Art. 4

#### Gestione dell'attivita' di compostaggio di comunita'

1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono

elencati nell'allegato 3.

2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e' esercitata secondo

le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta

i parametri di cui all'allegato 4, parte B.

## Art. 5

### Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di

capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu' apparecchiature

nella propria disponibilita' giuridica.

2. L'apparecchiatura e' ubicata in aree nella disponibilita'

giuridica dell'organismo collettivo.

3. L'apparecchiatura e' ubicata nelle immediate vicinanze delle

utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle

stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attivita' di

compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente dalle

utenze conferenti.

4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla

produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato

verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in

materia di fertilizzanti.

5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde

per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in

lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con

frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate.

6. Alla cessazione dell'attivita' di compostaggio di comunita',

l'apparecchiatura e' disinstallata e smaltita nel rispetto delle

disposizioni di legge.

## Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i

parametri dell'allegato 6.

2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e

vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost prodotto e'

conforme alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e

dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29

aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

3. Il compost prodotto e' impiegato, secondo il piano di utilizzo,

in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non

localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura,

nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

4. Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui

all'allegato 6 e non è impiegato secondo quanto stabilito nel piano

di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano e non è computabile

per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 7

Conduttore dell'apparecchiatura

1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In caso

di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte

dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo

stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.

2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico

risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all'articolo

3 e con le modalita' ivi specificate.

3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande

(T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti,

partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i

cui contenuti minimi sono i seguenti:

- a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
- b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
- c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;
- d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.

4. Il corso puo' essere erogato dall'impresa che fornisce

l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore.

Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato.

5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento

dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4,

5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell'attività di

compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.

6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e

grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i

dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti

nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del

compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6,

comma 1, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui  
all'articolo

180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152,

e dell'eventuale computo del compostaggio di comunita'  
nella

percentuale di raccolta differenziata da parte dei  
comuni, il

responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31  
gennaio di

ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  
della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune  
territorialmente

competente, nelle modalita' definite dal medesimo, le  
quantita' in

peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di  
cui

all'articolo 6.

2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le  
attivit 

di compostaggio di comunit  con quantita' complessiva di  
rifiuti

annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di  
cui

al comma 1 e' effettuata sulla base di una stima ottenuta

moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la

quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di

dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione

pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica e'

considerato pari a 120 kg/abitante anno.

4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni

di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni

anno, nelle modalita' definite dal medesimo, ai fini del calcolo

delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui

all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152.

5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su

richiesta del medesimo.

6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma

territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il

numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacita'

complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla

predisposizione della pianificazione di settore.

7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31

dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attività di compostaggio

di comunità al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalità ivi

specificate.

Art. 9

Controlli

1. Le attività di controllo di compostaggio di comunità sono

esercitate ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell'ambito del regolamento di

gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del

medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunicato al comune.

2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la

violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune

impartisce le opportune prescrizioni.

3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, puo'

diffidare l'utente che non rispetta il regolamento di cui

all'allegato 2. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile

comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze

conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.

4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti

delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare.

Attivita' di compostaggio di quantita'

di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

1. Le utenze che intraprendono le attivita' di  
compostaggio di

comunita' con quantita' complessiva di rifiuti annui  
conferiti

inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della  
segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3, comma  
1, il

modulo di cui all'allegato 1B.

2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui al comma 1  
non e'

utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e  
vendita di

prodotti per uso umano o animale.

3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui al  
comma 1

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al  
comma 1

le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono  
effettuate

dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo  
le

disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  
farlo

osservare.

Roma, 29 dicembre 2016

dell'ambiente e

territorio

Il Ministro

della tutela del

e del mare

Galletti

Il Ministro della salute

Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 909

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

(Articolo 3)

Contenuti minimi del regolamento dell'attivit  di  
compostaggio di

comunit  ai sensi del decreto di cui all'articolo 180,  
comma

1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione  
dell'attivit 

di compostaggio di comunit  ai sensi del decreto di cui  
all'art.

180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2 - FINALITA'

Il compostaggio di comunita' e' una forma di valorizzazione e

riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata

alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

## ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura

sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene

negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del

conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

#### ART. 4 - QUANTITA' CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici

conferiti devono essere compatibili in qualita' e quantita' al numero

delle utenze conferenti.

#### ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... .

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in

sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore

cura possibile nell'atto del conferimento in termini di  
pulizia e

decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI Sono ammessi i  
seguenti

rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del

biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01); - imballaggi in legno

(15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono

ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01)

contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in

legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie

come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei

rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di

legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato,

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di

corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

#### ART. 7 - DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;

b. asportare materiale di qualsiasi tipo  
precedentemente

conferito;

c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli  
indicati

all'art. 6;

d. il deposito dei rifiuti con modalita' diverse da  
quelle

individuate dal conduttore.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le  
norme del

presente regolamento, le istruzioni impartite dal  
conduttore

dell'apparecchiatura.

#### ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere

al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi

del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle

sole utenze conferenti,

- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il

compostaggio di comunità,

- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e

strutturante,

- provvedere alla gestione del biofiltro,

- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost

prodotto,

- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze

conferenti in base al piano di utilizzo,

- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3,

anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost

prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica,

- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali

sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di  
produzione

di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali  
anomalie al

comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di  
gestione

rifiuti.

#### ART. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le  
disposizioni

contenute nel piano di utilizzo allegato al presente  
regolamento.

#### ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli,  
entra in

vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento,

si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la

normativa vigente in materia di rifiuti.

Allegato 3

(Articolo 4)

Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio

di comunità

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti

rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del

catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono

ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01)

contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in

legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie

come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei

rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale

strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet

in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai

2 cm.

Allegato 4

(Articolo 4)

Modalita' operative dell'attivita' di compostaggio di comunita' e del

processo di compostaggio.

## PARTE A

L'attività di compostaggio di comunità è eseguita nel rispetto

delle seguenti modalità operative.

La percentuale in peso dello strutturante non è inferiore al 5 per

cento del totale dell'immesso nell'apparecchiatura.

In caso di assenza di triturazione il compost prodotto è

sottoposto a vagliatura.

Il sopra-vaglio è reimmesso nella camera di conferimento per

essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa

è conferito al servizio di raccolta dei rifiuti.

Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono

trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in

alternativa, l'aria estratta e' collegata alla rete fognaria e

allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per

evitare il ritorno di odori.

L'aria rilasciata dal biofiltro e' immessa in atmosfera in un punto

di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non

necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto

assimilabile al punto 1. m - Parte I - Allegato IV - Parte Quinta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "[...] silos per i

materiali vegetali".

Il liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel

processo di compostaggio.

Il materiale del biofiltro e' sostituito con frequenza almeno

semestrale e lo stesso puo' essere reimpresso nel processo di

compostaggio.

Qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso

e' ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta.

## PARTE B

Il processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

a) la temperatura della massa in processo e' superiore,

esclusivamente nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico, per

almeno tre giorni consecutivi a 55°C;

b) i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo

statico non sono inferiori ai 6 mesi, comprensivi dell'eventuale

successiva maturazione in cumulo; i tempi di produzione del compost

nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 3

mesi complessivi del tempo in apparecchiatura e dell'eventuale

successiva maturazione in cumulo;

c) i tempi di residenza per l'apparecchiatura di tipo

elettromeccanico non sono inferiori a 1 mese;

d) i rivoltamenti sono effettuati, nel caso di apparecchiature di

tipo statico in base alle esigenze gestionali identificate dal

conduttore, nel caso di apparecchiature di elettromeccanico almeno 3

volte al giorno.

Allegato 5

(Articolo 2)

Requisiti delle apparecchiature

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella.

=====

|  |                |  |                      |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | T/anno massime |  | Denominazione taglia |
|  |                |  |                      |

|  |        |  |          |  |                 |
|--|--------|--|----------|--|-----------------|
|  | Taglie |  | trattate |  | apparecchiatura |
|  |        |  |          |  |                 |

+=====+=====+=====

|  |    |  |    |  |         |
|--|----|--|----|--|---------|
|  | T1 |  | 10 |  | Piccola |
|  |    |  |    |  |         |

-----+-----+-----  
--+

| T2 | 60 | Media  
|

-----+-----+-----  
--+

| T3 | 130 | Grande  
|

-----+-----+-----  
--+

Tabella Classificazione delle apparecchiature di  
compostaggio di

comunita' per taglia

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello

strutturante.

Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura e' di tipo statico o

elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3)

l'apparecchiatura e' di tipo elettromeccanico.

Allegato 6

(Articolo 6)

## Caratteristiche del compost prodotto.

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i

seguenti parametri:

a) l'umidità e' compresa tra 30 e il 50 per cento;

b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto

a quella ambientale;

c) il pH e' compreso tra 6 e 8,5;

d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo

5, sono inferiori al 2 per cento in peso;

e) le frazioni pericolose sono assenti.

